



Comune di Racale

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE	99
REGISTRO DI SETTORE	19
Data di registrazione	17/03/2022

OGGETTO: Dipendente con contratto a tempo determinato matricola n.79: presa d'atto interdizione anticipata dal lavoro per maternità ai sensi art.17, comma 2, lett. a e commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n.151/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2: RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n°267/2000;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n°4 del 04/03/2022 con cui allo scrivente sono state conferite le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore II “Servizi Finanziari – Risorse Umane”, con attribuzione di Posizione Organizzativa;

ATTESO CHE salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause d'incompatibilità e/o conflitto d'interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

VISTA la nota acquisita con pec in data 05/03/2022, registrata al protocollo generale del Comune di Racale in data 07/03/2022 con n°4920, con cui la dipendente a tempo determinato matricola n°79, ha trasmesso il provvedimento emesso dalla ASL di LECCE (provvedimento prot.n°567 del 04/03/2022), con il quale il Dirigente Medico dell'UO Igiene e Sanità Pubblica ha disposto la sua interdizione dal lavoro per il periodo decorrente dal 03/03/2022 al 31/03/2022, in accoglimento della istanza della stessa presentata ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. a e commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n°151/2001, del pari allegata;

PRESO ATTO della sopra richiamata nota;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia e in particolare l'art.17 del D.Lgs.n.151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53”, e ss.mm.ii., il quale ai commi 2 e 3 dispone:

“2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;”

“3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.”;

CONSIDERATO CHE

- detta interdizione dal lavoro è equiparata all'astensione obbligatoria per parto e che rientra tra i congedi per maternità di cui al Capo III del D.Lgs.n°151/2001;
- ai sensi della suddetta normativa i periodi d'interdizione anticipata dal lavoro vengono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e non riducono le ferie;

RITENUTO, pertanto di prendere atto dell'interdizione dal lavoro disposta dalla ASL di

LECCE (provvedimento prot.n.567 del 04/03/2022) nei confronti della dipendente matricola n°79, per il periodo dal 02/03/2022 al 31/03/2022;

RILEVATO CHE riguardo all'aspetto economico, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.51 comma g) del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 22/5/2018;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- la contrattazione nazionale vigente per il comparto Funzioni Locali;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 TUEL;

PER quanto innanzi, adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. di prendere atto del provvedimento emesso dalla ASL di LECCE (provvedimento prot.n.567 del 04/03/2022), con il quale il Dirigente Medico dell'UO Igiene e Sanità Pubblica ha disposto l'interdizione dal lavoro per la dipendente a tempo determinato matricola n°79, per il periodo decorrente dal 02/03/2022 al 31/03/2022, in accoglimento della istanza dalla stessa presentata ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. a e commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n°151/2001;

2. di corrispondere alla medesima, per il suddetto periodo d'interdizione dal lavoro dal 02/03/2022 al 31/03/2022, l'intera retribuzione e quant'altro spettante, ai sensi dell'art.51, comma g) del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 22/5/2018;

3. dare atto altresì, che il citato periodo d'interdizione anticipata dal lavoro della dipendente, non comporta riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Lì 17/03/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.toDott. Diego MAZZOTTA

Il Responsabile del Settore
f.toDott. Diego MAZZOTTA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 293

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 17/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 17/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.toDott. Diego MAZZOTTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:
<https://www.comune.racale.gov.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 17/03/2022
